

STATUTO

dell'Associazione "**HAEC DIES – Associazione culturale musicale ETS**"

TITOLO I

Denominazione – Attività – Sede – Ambito territoriale

Articolo 1

È costituita un'associazione per valorizzare il Canto Gregoriano. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, questa Associazione, non riconosciuta, è denominata "**HAEC DIES – Associazione culturale musicale ETS**", di seguito indicata anche come "Associazione".

L'Associazione "HAEC DIES – Associazione culturale musicale ETS" ha sede in Alba. La sede associativa può essere variata con delibera dell'Assemblea dei Soci senza necessità di modificare lo Statuto.

Articolo 2

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in attuazione del principio di sussidiarietà, di attività di interesse generale. L'Associazione persegue le proprie finalità, in particolare, indirizzando le sue attività allo studio e alla pratica del Canto Gregoriano.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore):

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'ambito territoriale di riferimento è quello Albesse, delle Langhe e del Roero; con l'inserimento in tale contesto l'Associazione riconosce l'importanza dei valori insiti nella storia religiosa della Diocesi di Alba e dei valori civici, sociali e democratici della storia anche recente della città, medaglia d'oro al valor militare nella lotta di liberazione dal nazi-fascismo. Tuttavia, a motivo della capacità espansiva della musica, in grado di toccare l'intelligenza, il cuore e l'anima di ogni persona, l'Associazione potrà portare le sue finalità, soprattutto attraverso il coro, anche oltre gli stretti limiti territoriali di appartenenza, al fine di condividere con altri gruppi sociali la bellezza della liturgia, del canto e di altre forme musicali e artistiche.

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- a) contribuire allo sviluppo culturale, in particolare in campo musicale, dei suoi partecipanti favorendo l'accrescimento dell'interesse per le diverse forme musicali di espressione vocale;
- b) diffondere la cultura musicale in generale e quella del Canto Gregoriano in particolare;
- c) promuovere l'uso del Canto Gregoriano nell'ambito suo proprio, ossia nella Liturgia della Chiesa;
- d) organizzare e partecipare a concerti, rassegne, manifestazioni ed altre iniziative musicali che contribuiscano all'educazione, all'ascolto della musica e alla sensibilizzazione delle persone nei confronti della musica vocale in generale, e di quella monodica in particolare;
- e) collaborare con enti pubblici e privati, enti religiosi, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative, università e conservatori che perseguono scopi e finalità affini, ed aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano simili obiettivi;
- f) promuovere e partecipare ad attività anche in forma consortile o di rete con altre associazioni a finalità simile.

TITOLO II *Principi e Finalità*

Articolo 3

L'Associazione ha la sua ragion d'essere e prende ispirazione dal presupposto che il Canto Gregoriano rappresenti, dal punto di vista liturgico, culturale e musicale, un tesoro di valore inestimabile, non solo per la Chiesa, ma per l'umanità intera. L'Associazione stima pertanto che il Canto Gregoriano, quale patrimonio da conoscere e valorizzare, possa aiutare ad avvicinare credenti e non credenti alla liturgia e ad una spiritualità solidamente fondata, contribuendo a nutrire la dimensione trascendente di ogni essere umano che, per natura e vocazione, è capace di entrare in comunione con Dio (*homo capax Dei*, secondo Sant'Agostino).

Articolo 4

L'Associazione è anche un centro di aggregazione sociale, a carattere volontario, che raduna i coristi, i soci e le persone appassionate di musica, in particolare di musica antica e di musica sacra, al fine di promuoverne lo studio, l'esecuzione e l'ascolto.

L'Associazione intende perciò, partendo dalla sensibilità delle persone al canto sacro, promuovere lo sviluppo integrale della persona e, in questo modo, raggiungere una più forte coesione e pace sociale nel rispetto dei principi di libertà di coscienza e di democrazia. L'Associazione riconosce la dignità di ogni persona e l'uguaglianza dei cittadini; crede nell'efficacia dei principi sociali e politici di solidarietà e di sussidiarietà.

foluk CM

Sinagra Moraga

TITOLO III

Strumenti

Articolo 5

Il Coro

Nella cornice dei principi e delle finalità esposti, l'Associazione si propone concretamente e primariamente di promuovere l'esistenza e l'attività di un Coro di Canto Gregoriano, denominato "HAEC DIES".

Articolo 6

Il Direttore del Coro

Il Coro è guidato da un Direttore che viene nominato dall'assemblea straordinaria dei soci sulla base della valutazione dei titoli di studio, della formazione culturale e musicale, dell'esperienza e delle qualità personali dei candidati. Il Direttore svolge la sua attività a tempo indeterminato e cessa il suo incarico per dimissioni o per revoca deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci. L'incarico è gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate, su delibera del Consiglio Direttivo.

Il Direttore ha la facoltà di designare un Direttore sostituto in caso di suo impedimento o per singole attività quali specifiche prove, esecuzioni liturgiche, concerti.

Il Direttore del coro dovrà essere necessariamente consultato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, nell'ambito dell'attività direttiva ed esecutiva di organizzazione delle attività del coro, in ogni decisione afferente la dimensione liturgica, musicale e artistica delle esecuzioni del coro.

Articolo 9

Esecuzioni del coro

Le proposte di partecipazione a celebrazioni liturgiche, a concerti, a rassegne e iniziative musicali dovranno essere sottoposte all'esame del Direttore e del Consiglio Direttivo che decideranno, sentito il parere non vincolante dei coristi, in ordine all'adesione o meno a tali proposte; il Consiglio Direttivo provvederà sulle questioni organizzative, incaricando il Segretario degli opportuni adempimenti. Nell'aderire alle iniziative proposte, o nel promuoverle, il Consiglio Direttivo e il Direttore dovranno tenere conto delle linee programmatiche annuali stabilite dall'assemblea dei soci. Spetta al Direttore di dare disposizioni sugli aspetti liturgici, musicali e artistici delle esecuzioni.

Luigi Colaninno

Giuseppe Merzoso

Articolo 10

Disciplina liturgica

Nella partecipazione a liturgie della Chiesa cattolica il Coro farà riferimento e si atterrà ai principi e alle direttive del Magistero Ecclesiastico universale e particolare, aderendo allo spirito e ai principi del Concilio Ecumenico Vaticano II e, nello specifico, della costituzione sulla sacra Liturgia *Sacrosanctum Concilium*.

Titolo IV

Iniziative musicali e culturali

Articolo 11

Oltre all'attività del Coro in ambito liturgico e concertistico, l'Associazione potrà promuovere altre iniziative legate alla conoscenza, alla pratica esecutiva e all'ascolto della musica e del Canto Gregoriano. Potrà organizzare occasioni di studio, dibattito, ascolto e confronto, nel rispetto delle finalità associative, coinvolgendo protagonisti pubblici e privati, enti e associazioni, al fine di una sempre più ampia conoscenza dei tesori del Canto Gregoriano.

Articolo 12

Ai sensi e nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore l'Associazione potrà organizzare corsi di cultura musicale e di introduzione al Canto Gregoriano, nel rispetto dell'assenza di finalità lucrativa e in coerenza alle finalità dell'Associazione. Sempre nel rispetto dell'assenza di finalità lucrativa, l'Associazione potrà svolgere attività editoriale e di riproduzione musicale.

Articolo 13

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Solo in caso di particolari necessità l'Associazione potrà avvalersi di collaboratori retribuiti.

TITOLO V

Organi e funzionamento dell'Associazione

Articolo 14

Soci

I soci (o associati) si distinguono in Soci fondatori, Soci ordinari, Soci sostenitori, Soci benemeriti, Soci onorari.

Roberto Colaninno
Giuseppe Mazzanti

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione.

Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e che risultano iscritti nel libro dei soci.

Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie e risultano iscritti nella relativa sezione del libro dei soci.

Sono soci benemeriti coloro che vengono dichiarati tali dall'Assemblea per avere arrecato particolari benefici morali o materiali all'Associazione e sono iscritti nella relativa sezione del libro dei soci.

Sono soci onorari coloro che, su delibera dell'assemblea, per particolari meriti scientifici e artistici nel settore del Canto Gregoriano e della musica sacra, risultano iscritti nella relativa sezione del libro dei soci.

I soci ordinari e i soci sostenitori vengono ammessi, su deliberazione del Consiglio Direttivo, tra le persone che si riconoscono nei principi fondanti l'Associazione e si impegnano ad osservarne lo statuto. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

I soci hanno diritto: di partecipare alle iniziative dell'Associazione; di assistere alle prove del coro, previo parere positivo del direttore; ad ottenere, previa delibera del Consiglio Direttivo, eventuali facilitazioni in occasioni di iniziative promosse ed organizzate dall'Associazione e di avere in omaggio o a condizioni di favore, copia di pubblicazioni discografiche, di studi apparsi su riviste specializzate, di libri, ecc.; di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, per morosità, per mancato rispetto delle norme statutarie, per comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

La quota annuale di iscrizione è fissata dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 15 *Regole di funzionamento*

Lo svolgimento delle attività associative e il funzionamento degli organi sociali sono ispirati ai principi di democrazia, di libero confronto, di partecipazione e di uguaglianza degli associati, ferme le competenze specifiche e inalienabili del Direttore del coro per le decisioni afferenti la dimensione liturgica, musicale e artistica delle esecuzioni del coro. Criteri ispiratori nell'applicazione delle regole associative e nello svolgimento dell'attività associativa sono la Costituzione della Repubblica Italiana, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la legislazione nazionale e regionale in materia di terzo settore, di volontariato e di associazioni di promozione sociale. In ordine all'applicazione delle norme liturgiche si farà riferimento all'Ordinamento canonico della Chiesa cattolica Latina.

Luigi C...
Giuseppe Mor...

Articolo 16

Organi sociali

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'organo di controllo, se richiesto per legge o se nominato per libera determinazione.

Articolo 17

Assemblea dei soci

L'Assemblea **ordinaria**:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo (ovvero il rendiconto di cassa nel caso la legislazione vigente non preveda la redazione del bilancio), il bilancio preventivo (ovvero il conto preventivo nel caso la legislazione vigente non preveda la redazione del bilancio preventivo) e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati in caso di reclamo contro la delibera di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) approva l'eventuale regolamento di disciplina del coro;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea **straordinaria**:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) nomina e revoca il Direttore del Coro;
- d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea dei soci, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci e gli altri organi sociali.

L'Assemblea ha il compito di tracciare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.

L'Assemblea ordinaria approva le linee programmatiche annuali dell'attività.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute normalmente dal Presidente dell'Associazione, assistito dal Segretario. In caso di cessazione del Presidente dall'incarico, l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente; qualora anche il Vice-Presidente sia cessato dall'incarico o sia impedito dal partecipare all'assemblea, questa elegge, all'inizio della riunione, la persona deputata a fungere da presidente dell'assemblea, scegliendola tra i soci. Questa funzione di presidenza cesserà al termine della riunione.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza. In caso di cessazione del Presidente dall'incarico è convocata dal Vice

Roberto Carlini
Giuseppe Morasso

Presidente; qualora anche questi sia cessato dall'incarico viene convocata dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci e dei conti deve essere convocata dal Presidente ogni anno entro il mese di giugno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ordinari, sostenitori e benemeriti; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo la prima, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci ordinari, sostenitori e benemeriti presenti.

Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti aventi diritto al voto. Hanno diritto di voto i soci ordinari, sostenitori e benemeriti iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Possono assistere alle assemblee, ma senza diritto di voto, i soci onorari.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ordinari, sostenitori e benemeriti iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo la prima, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci ordinari, sostenitori e benemeriti, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, presenti. Hanno diritto di voto i soci ordinari, sostenitori e benemeriti iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Per le modifiche statutarie è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti all'assemblea, aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono convocate dal Presidente quando è previsto dalla legge o dallo Statuto e negli altri casi quando ne ravvisi la necessità o quando pervenga al Presidente richiesta scritta di convocazione da parte di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, vengono convocate dal Presidente con avviso, contenente l'ordine del giorno, che deve pervenire ai soci, con i mezzi di comunicazione indicati nel successivo art. 24, almeno una settimana prima della data fissata per la riunione. Le assemblee possono essere svolte in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Presidente dell'Associazione

Il Presidente è eletto, a votazione segreta, dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Se il numero dei soci è inferiore a venti, o su deliberazione dell'assemblea stessa prima dell'elezione del Presidente, si potrà procedere con votazione palese.

Il Presidente dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Il Presidente convoca l'assemblea dei soci e la presiede.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo.

Fabrizio Colaninno
Marino
Giuseppe

È assistito, nello svolgimento delle sue funzioni, dal Segretario. Può delegare, per il compimento di singoli atti, il Vice Presidente o altri componenti del Consiglio Direttivo sulla base di una procura scritta.

La carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo e documentate.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio; ha il compito di guidare l'Associazione nell'ambito delle linee direttive deliberate dall'Assemblea dei Soci e articolate più nel dettaglio dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o di singoli associati, può eleggere come Presidente Onorario una persona che si è sia distinta per particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione. Il Presidente Onorario non ha compiti operativi di guida e di rappresentanza dell'Associazione, che competono unicamente al Presidente pro-tempore; può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto. Il Presidente Onorario è, di diritto, anche socio benemerito e come tale ha diritto di partecipare alle assemblee, ordinaria e straordinaria, con diritto di voto. Non è tenuto al pagamento della quota associativa annuale. Può rappresentare il Presidente pro-tempore, su incarico di questi, in occasione di commemorazioni e cerimonie pubbliche, senza però avere la rappresentanza giuridica dell'Associazione nei rapporti esterni.

Articolo 19 *Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. Attua gli indirizzi programmatici generali stabiliti dall'Assemblea dei Soci e si occupa della gestione amministrativa dell'Associazione. Gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria che non risultano di competenza dell'Assemblea dei Soci sono di competenza del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente dell'Associazione, eletto dall'assemblea ordinaria, che lo presiede, dal Direttore del Coro, nominato dall'assemblea straordinaria, e da cinque componenti scelti anche tra non soci. In occasione dell'elezione del Consiglio direttivo ogni socio partecipante all'Assemblea, e avente diritto di voto, può esprimere cinque preferenze. L'assemblea ordinaria decide, prima dell'elezione, il sistema di voto, segreto o palese, da adottare, nel rispetto dei principi democratici e di trasparenza. Risulteranno eletti i cinque che otterranno più preferenze; in caso di parità di preferenze risulterà eletto il più giovane di età anagrafica. Il Consiglio direttivo resta in carica due anni e i consiglieri sono rieleggibili. La carica di consigliere è gratuita.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, a votazione palese, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Vice Presidente svolge le funzioni di presidente in caso di impedimento dello stesso. Inoltre svolge i compiti delegatigli dal Presidente.

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo e il Presidente, redige i verbali delle riunioni, assicura, con il Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni; provvede al regolare funzionamento della struttura amministrativa dell'Associazione; è responsabile, con il Presidente, della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione e degli adempimenti di natura fiscale e amministrativa. Il Segretario ha potere di firma (al pari del Presidente), per conto e nell'interesse dell'Associazione, per gli adempimenti fiscali e amministrativi in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e/o disposto dal Presidente.

Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione, può eseguire (al pari del Presidente) movimentazione bancaria per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può decidere di attribuire cumulativamente alla stessa persona le funzioni di Segretario e di Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si raduna di norma almeno ogni tre mesi ed ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta scritta di almeno la metà dei suoi componenti. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualunque causa, si dovrà procedere a nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino alla elezione del nuovo Presidente le relative funzioni verranno svolte dal Vice Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo occorre la partecipazione della maggioranza dei membri del Consiglio (ossia almeno quattro su sette) ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

Delle riunioni consiliari del Direttivo deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 20

Organo di Controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

TITOLO VI

Beni dell'Associazione, bilancio, documentazione contabile e amministrativa

Articolo 21

Fondo comune, beni dell'Associazione, finanziamenti

I beni devoluti, le erogazioni e i finanziamenti a favore dell'Associazione ne costituiranno il fondo comune, che dovrà essere conservato e amministrato con diligenza per le finalità istituzionali dell'Associazione.

L'attività associativa sarà finanziata da:

- a) quote sociali, nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci;
- b) contributi dell'Unione europea, statali, regionali e di altri enti pubblici e privati;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) erogazioni liberali di soci e di terzi;
- e) proventi derivanti da iniziative musicali e culturali occasionali, svolte senza fine di lucro, a favore dei soci;
- f) altre entrate compatibili con le finalità culturali e musicali dell'Associazione, nel rispetto dell'assenza della finalità lucrativa.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 22

Esercizio sociale e bilancio.

Documentazione contabile e amministrativa dell'Associazione

Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Organo Amministrativo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione (ovvero approva il rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente), da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione.

Gli organi associativi, in particolare il Presidente e il Segretario, curano con diligenza la tenuta e la conservazione ordinata della contabilità e della documentazione dell'Associazione.

È prevista la tenuta di un Libro dei soci, con sezioni dedicate alle varie categorie di associati (fondatori, ordinari, sostenitori, benemeriti, onorari), di un Libro delle adunanze dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, di un Libro delle adunanze del Consiglio direttivo, di un Libro delle adunanze dell'Organo di controllo, qualora nominato. Saranno inoltre tenuti i registri contabili e le altre scritture previsti dalla normativa vigente.

I libri sociali, i registri della contabilità e dei movimenti finanziari, la documentazione amministrativa, dovranno essere conservati a cura del Presidente e del Segretario pro-tempore fino allo scioglimento dell'Associazione; in caso di scioglimento l'ultimo Presidente e l'ultimo Segretario dovranno conservarli per almeno dieci anni.

TITOLO VII

Scioglimento, comunicazioni, norme finali

Articolo 23

Scioglimento e cessazione

Lo scioglimento dell'Associazione sarà deliberato dall'Assemblea straordinaria; in tale evenienza, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le eventuali somme attive risultanti saranno devolute per scopi di utilità sociale, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore, primariamente nel campo della musica sacra ove possibile, e comunque in campo musicale, in base ad una determinazione adottata

Luigi Colaninno

Giuseppe Morasso

d'intesa dal Sindaco e dal Vescovo di Alba; in mancanza di accordo la decisione sarà rimessa al Preside del Liceo Classico "Govone" di Alba.

Articolo 24

Convocazioni e comunicazioni

Le convocazioni, contenenti l'ordine del giorno, per le assemblee ordinarie e straordinarie, nonché per le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, ove previsto, avvengono alternativamente mediante lettera postale ordinaria o raccomandata, posta elettronica, telefono, telefax, sms, whatsapp, o altri strumenti informatici o di telecomunicazione. La scelta dello strumento, individuato in base alla presumibile efficacia della comunicazione, è rimessa alla discrezione del Presidente; si dovrà specificare nel verbale delle riunioni il mezzo comunicativo di convocazione utilizzato. Ogni socio, all'atto di iscrizione nel libro dei soci, deve rendere noto, oltre all'indirizzo postale di residenza/domicilio, almeno uno strumento di comunicazione digitale/telematica/telefonica tra quelli elencati, con il relativo recapito personale.

Se il numero dei soci è superiore a cinquanta l'Assemblea dei soci può stabilire forme di convocazione diverse da quelli sopra elencati, quali avvisi, manifesti pubblici, inserzioni su giornali locali, ecc., purché si tratti di mezzi idonei a raggiungere con efficacia la generalità degli associati.

Le comunicazioni ai soci, ai coristi, al Direttore, al Presidente e ai Componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo ove previsto, avverranno preferibilmente mediante strumenti di comunicazione informatica/ telematica o con messaggistica telefonica.

Art. 25

Proroga di funzioni

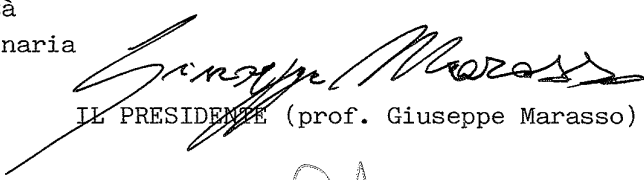
Gli organi associativi restano in carica, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, fino all'insediamento dei nuovi organi a seguito delle periodiche nomine ed elezioni.

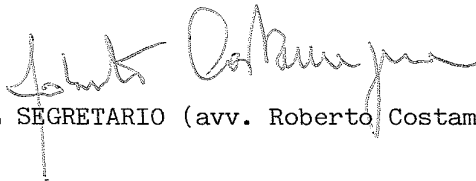
Articolo 26

Norma Finale

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice civile italiano e della legislazione nazionale e regionale in materia di enti del terzo settore e di associazioni senza scopo di lucro aventi finalità culturali e di promozione sociale.

*Approvato all'unanimità
dall'Assemblea Straordinaria
tenutasi in Alba il 25
25 Giugno 2022


IL PRESIDENTE (prof. Giuseppe Marasso)


IL SEGRETARIO (avv. Roberto Costamagna)